

**Osservazioni di Eni S.p.A. e Eni Plenitude S.p.A. al documento per la consultazione
212/2023/R/eel**

**Servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili del settore
dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17.**

**Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di
identificazione degli esercenti**

Milano, 12 giugno 2023

Il presente documento contiene le **osservazioni di Eni ed Eni Plenitude** (di seguito Plenitude) al Documento di consultazione 114/2023/R/gas (di seguito “DCO”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”).

Osservazioni generali

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali osservazioni inserite in risposta agli spunti di consultazione.

La consultazione rappresenta un ulteriore e importante passo in avanti verso la completa liberalizzazione del segmento domestico e la cessazione del regime di maggior tutela: il percorso da compiere è complesso e articolato, pertanto auspichiamo che ARERA addivenga rapidamente alla definizione della delibera in modo che i diversi operatori possano avviare le attività conseguenti sulla base di un quadro certo, ciò affinché si possa traguardare la scadenza del 1° aprile 2024, che non riteniamo ormai più rimandabile, in modo ordinato ed efficiente a beneficio di tutto il sistema.

Ciò premesso, sintetizziamo di seguito alcuni dei maggiori punti di criticità individuati nelle proposte poste in consultazione, trattati più diffusamente nel seguito del presente documento:

1. Non si condivide la restrizione del perimetro dei clienti messi a gara ai soli clienti domestici non vulnerabili, ma ancora di più si ritiene inaccettabile che venga previsto l’automatico in maggior tutela dei clienti forniti nel STG che successivamente all’attivazione diventassero vulnerabili: così come previsto nel settore gas anche per il settore elettrico il servizio di tutela della vulnerabilità deve essere richiesto dal cliente e non assegnato in automatico.
2. In caso di mantenimento delle proposte di cui al punto 1 (esclusione dei vulnerabili dall’ambito di gara e passaggio automatico in maggior tutela in caso di successivo soddisfacimento dei requisiti) riteniamo assolutamente insufficiente il set di informazioni pre-gara previsto in consultazione: sia perché i dati forniti sarebbero relativi ad una platea più ampia del portafoglio clienti messo a gara, sia perché non sarebbero previste informazioni che permettano di stimare il rischio di uscita dal servizio per sopraggiunti limiti di età.
3. Non si condividono i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, ritenendoli troppo poco stringenti, con il rischio di agevolare la partecipazione di operatori inaffidabili e/o che non hanno le leve necessarie per evitare casi di decadenza dal servizio.
4. Inoltre, relativamente al modello d’asta proposto, riteniamo essenziale prevedere meccanismi mirati ad evitare la formazione di prezzi troppo bassi e che potrebbero

lasciare l'asta per alcuni lotti deserta o comunque senza alcuna offerta al di sotto del cap, favorendo tuttavia la price discovery: proponiamo quindi un modello d'asta alternativo, accompagnato dalla fissazione di un floor al prezzo offerto

5. Infine, proponiamo alcuni correttivi mirati a mitigare i vantaggi competitivi degli incumbent dovuti all'asimmetria informativa e alla posizione di costo.

Osservazioni ai singoli punti di consultazione

Q1. Si concorda con le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili? Se no per quali motivi?

Q.2 Si concorda con l'orientamento di aggiornare per un primo periodo le componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela con modalità semplificate? Motivare la risposta.

Q3. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

Non si condivide la scelta di escludere i clienti vulnerabili dall'ambito della gara del Servizio a Tutele Graduali (STG), scelta che accentua la pluralità – già molto marcata – dei fornitori di ultima istanza nel settore elettrico. Avremmo, invece, preferito che l'operatore di ultima istanza per i clienti domestici fosse un unico soggetto, individuato tramite gara, che avrebbe dovuto applicare condizioni economiche e di fornitura diverse ai due diversi gruppi di clienti forniti, garantendo quindi l'applicazione delle condizioni contrattuali del servizio di maggior tutela ai clienti vulnerabili. Ciò a maggior ragione considerando che, secondo quanto previsto al punto 3.16, non dovrebbero risultare molto diversi.

Fermo restando quanto detto, comprendiamo che la proposta di ARERA di lasciare i clienti vulnerabili agli operatori di maggior tutela già operativi sia la scelta che permette più facilmente di applicare le previsioni del D.M. 18 maggio 2023 n. 169, sia perché permette di movimentare un minor numero di clienti sia perché minimizza la remunerazione di *sunk costs* sia perché permette ai clienti vulnerabili di rimanere con il proprio operatore.

Quello che, invece, **non condividiamo** assolutamente e non ci risulta compatibile con l'impianto regolatorio della tutela della vulnerabilità, considerate anche le scelte attuate nel settore gas, è **la previsione di far passare automaticamente al servizio di maggior tutela tutti quei clienti attivati nel STG poiché non individuati come vulnerabili che, successivamente all'attivazione, vengono classificati come vulnerabili**, ad esempio perché diventano titolari di bonus oppure per sopraggiunto requisito di età. Questa scelta contrasta con l'impostazione prevista nel settore gas, secondo la quale la sussistenza dei requisiti di

vulnerabilità non è sufficiente di per sé ad attivare il relativo servizio che verrà, infatti, erogato solo su richiesta espressa del cliente, visto che l'accesso al servizio di tutela della vulnerabilità per il cliente è un diritto ma non un obbligo. Pertanto, chiediamo di modificare la proposta inserita al punto 3.16, prevedendo che i clienti forniti nel STG, che successivamente all'attivazione diventano vulnerabili, possano chiedere uno switch all'esercente la maggior tutela ma che non siano trasferiti in automatico.

Inoltre, la proposta di cui al punto 3.36, combinata con il set informativo pregara previsto nel DCO, che non consente assolutamente di fare previsioni sulla possibilità che una quota di clienti durante i 3 anni del STG acquisisca i requisiti di vulnerabilità (banalmente non sono previste informazioni sull'età), è incompatibile con la formulazione di un'offerta di prezzo ragionevole.

Q4. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili di avvalersi di una impresa interna a un RTI in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

In linea generale siamo contrari a prevedere la possibilità di partecipazione sia dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese sia delle controparti commerciali che non agiscano anche direttamente da utenti del trasporto e del dispacciamento. Riteniamo, infatti, che debba essere privilegiata l'affidabilità e la stabilità degli operatori selezionati rispetto alla pluralità, la quale è comunque garantita (visto anche il numero di partecipanti alla precedente gara). In particolare:

- per i RTI il rischio aggiuntivo è che le imprese decidano di sciogliere anticipatamente il raggruppamento, costringendo il sistema ad attivare la procedura di interpello; quindi, nel caso di scioglimento anticipato del RTI occorrerebbe prevedere delle penali *ad hoc*;
- per le controparti commerciali che non agiscono direttamente da utenti il rischio aggiuntivo è dovuto al fatto che, secondo le previsioni della consultazione 186/2023/R/eel, questi soggetti perderebbero l'autorizzazione alla vendita in caso di irregolarità nei pagamenti verso Terna e i distributori di un soggetto terzo (quello prescelto in qualità di utente del dispacciamento) senza avere alcuna leva per evitare questa eventualità.

Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.

Fermo restando che, come già indicato in premessa, è necessario prevedere requisiti più stringenti per la partecipazione alla gara in modo da minimizzare le possibilità di decadenza dall'incarico, a nostro avviso sarebbe opportuno prevedere una soluzione diversa per i casi di successiva decadenza dall'incarico: prevedendo che subentri automaticamente l'esercente "secondo classificato" nel caso stia già esercitando come STG in un'altra area e fermo restando che l'aggiudicazione della nuova area non comporti il super del tetto del 30% fissato dal decreto; nel caso invece in cui il secondo classificato non stia già esercitando come STG l'assegnazione dell'area non sarebbe automatica ma sottoposta al suo consenso (altrimenti si procederebbe al terzo classificato e così via).

Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.

Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Q8. Si condivide la struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali? Per quali motivi?

Si condivide la formulazione dell'offerta in quota fissa, tuttavia riteniamo più opportuno che l'unità di misura sia fissata in centesimi di € / POD / anno per ridurre il rischio di avere offerte con lo stesso livello di prezzo.

Inoltre, riteniamo fondamentale prevedere un *floor* al prezzo offerto in sede di gara, per evitare strategie di dumping e la conseguente definizione di livelli di prezzo aggiudicati troppo bassi, che potrebbero essere sostenuti nel medio periodo solo dagli incumbet; è necessario a nostro avviso evitare che strategie di ribasso da parte di operatori aggressivi finiscano per danneggiare il sistema, rischio che riteniamo rilevante soprattutto vista la situazione di instabilità che si è verificata nell'ultimo anno.

Per quanto riguarda le condizioni economiche di fornitura, si condivide sia l'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti, sia la struttura prevista per le condizioni economiche. Tuttavia, come avevamo osservato nella consultazione 45/2022/R/eel per il STG microimprese, anche il disegno del STG per i domestici non contiene a nostro avviso sufficienti stimoli per il cliente ad abbandonare il servizio ed entrare nel mercato libero: così come configurato nel DCO, infatti, il STG non è in grado di fornire dei segnali di prezzo adeguati a disincentivare i clienti ivi riforniti a permanere nel servizio, e rischia addirittura di creare le condizioni per cui i clienti possano opportunisticamente ricadere in questo meccanismo per accedere a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero trovare sul mercato libero. Si dovrebbe, quindi, prevedere un aumento graduale del prezzo pagato dal cliente finale in misura crescente rispetto al tempo di permanenza del servizio, in analogia con quanto previsto per i servizi di ultima istanza gas.

Q9. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?

Si condivide la proposta di prevedere come remunerazione degli esercenti il STG, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio anche una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara a mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi individuato dall'Autorità.

Relativamente al meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili previsto per il STG dedicato alle piccole imprese, se i clienti vulnerabili sono totalmente esclusi dall'ambito del STG domestici è corretto non prevedere tale meccanismo (poiché rientrano tra i clienti non disalimentabili elettrici: i servizi di pubblica utilità, che in quanto tali sono clienti non domestici, e i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, che in quanto tali rientrano nella categoria dei vulnerabili); altrimenti se ne richiede l'applicazione per i clienti forniti nel STG che successivamente dovessero acquisire il requisito della vulnerabilità (con riferimento specifico al caso di apparecchiature elettromedicali salvavita) pur rimanendo nel STG; in alternativa all'applicazione del meccanismo in questi specifici casi si potrebbe prevedere la possibilità dell'esercente il STG di dare recesso a tali clienti se morosi, clienti che verrebbero in questo caso trasferiti al servizio di maggior tutela.

Q10. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q11. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG? Se no per quali motivi?

Q12. Si concorda con il contenuto degli obblighi informativi in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti distinto tra clienti identificati come vulnerabili e clienti non identificati come tali e sulle relative tempistiche? Se no per quali motivi?

Condividiamo la proposta di prevedere l'invio da parte dell'esercente il STG di una comunicazione sull'attivazione del servizio entro 7 giorni lavorativi estesi a 10 giorni lavorativi per la prima attivazione del servizio (aprile 2024), così come condividiamo la proposta di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informare i clienti della prossima attivazione del STG, in considerazione del fatto che i clienti sono spesso poco informati sull'esistenza di questi servizi e riteniamo che delle

comunicazioni anche preventive all'attivazione del servizio possano diminuire i casi di reclamo.

Relativamente alle *“ulteriori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle modalità per attestare il possesso dei requisiti per essere classificati come tali in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela”*, riteniamo opportuno specificare nella comunicazione al cliente che qualora si identificasse come vulnerabile per l'attivazione del relativo servizio dovrebbe rivolgersi direttamente all'esercente la maggior tutela, senza prevedere passaggi automatici.

Con riferimento alle comunicazioni in capo agli esercenti la maggior tutela, riteniamo essenziale che l'informativa sulla vulnerabilità e la possibilità di identificarsi come vulnerabile tramite autocertificazione sia veicolata molto prima dello svolgimento delle gare, in modo da cercare di individuare quanto più clienti vulnerabili possibile in anticipo, ciò al fine di definire correttamente il perimetro della gara prima del suo svolgimento.

Inoltre, riteniamo fondamentale che sia avviata una campagna informativa istituzionale *ad hoc* per avvisare e informare i clienti domestici della cessazione del servizio di tutela dal 1° aprile 2024 e dell'attivazione del STG, che determinerà il passaggio a un nuovo fornitore con condizioni economiche differenti.

Q13. Si condividono i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Q14. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Q15. Si concorda con l'orientamento di ammettere alle procedure concorsuali anche i RTI purché le imprese associate rispettino i requisiti minimi prospettati? Se no, per quali motivi?

I requisiti di partecipazione alla gara sono a nostro avviso troppo poco stringenti: riteniamo invece che la partecipazione dovrebbe essere limitata a soggetti in grado di garantire una maggior affidabilità. In particolare, si evidenzia quanto segue.

Non si condivide l'inclusione fra i soggetti partecipanti dei **RTI** né delle **controparti commerciali che non abbiano sottoscritto direttamente il contratto di trasporto e dispacciamento** (come esplicitato in risposta al Q4). In particolare, nel caso dei RTI, per limitare il rischio di scioglimento anticipato occorre, a parere nostro, introdurre una penale aggiuntiva in caso di decadenza dall'incarico per scioglimento anticipato, garantita da apposita fideiussione.

Il **requisito dimensionale** (imprese che al 30 giugno 2023 hanno fornito almeno 50.000 punti di fornitura complessivi fra gas ed elettrico) è da ritenersi inadeguato per il STG,

considerata la numerosità dei clienti potenziali da attivare nel servizio (che potrebbe arrivare a circa 1,5M di POD). Riteniamo, infatti, che una soglia così bassa possa rappresentare un rischio per tutto il sistema in caso di incapacità operativa e/o finanziaria dell'aggiudicatario a gestire un aumento così considerevole del proprio portafoglio clienti e proponiamo, quindi, di aumentarla in modo che l'operatore aggiudicatario non possa più che raddoppiare il proprio portafoglio clienti; proponiamo quindi:

- che il conteggio dei punti di fornitura già serviti venga riferito non a giugno 2023 ma al 31 marzo 2023, ossia un anno prima dell'attivazione del servizio;
- che siano fissate delle soglie dimensionali differenziate sulla base del numero di aree per cui l'operatore decide di partecipare, considerando una media di 300.000 pdp ad area (nella configurazione A), secondo questo schema:
 - o almeno 150.000 punti di fornitura → possibilità di offrire solo su 1 area;
 - o almeno 300.000 punti di fornitura → possibilità di offrire su max 2 aree;
 - o ...

Inoltre, non riteniamo opportuno estendere la possibilità di partecipare ad operatori attivi solo nel mercato della vendita gas e non già attivi (con la dovuta soglia dimensionale) anche sul mercato elettrico; in considerazione del fatto che le dinamiche di mercato, la tariffazione dei servizi regolati e la struttura del prezzo pagato dal cliente sono profondamente diverse, non riteniamo, quindi, opportuno che venga affidato un servizio di ultima istanza ad un operatore che finora non abbia ritenuto opportuno affiancare alla propria offerta di gas anche l'energia elettrica.

Infine, al fine di selezionare solo gli operatori dotati di una capacità finanziaria adeguata a poter esercire il servizio, è a nostro avviso opportuno aumentare l'ammontare delle garanzie presentate dagli aggiudicatari alzare a 5M€ per ogni area aggiudicata.

Q16.Si concorda con l'orientamento di assoggettare i partecipanti all'obbligo di presentare una dichiarazione di intenti per dimostrare l'adeguatezza aziendale e gli eventuali interventi funzionali alla corretta erogazione del servizio? Se no per quale motivo?

Q17.Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti all'obbligo di indicare nella relazione anche degli indicatori economico-finanziari? Per quali motivi?

Q18. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Q19. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

Per quanto concerne la previsione dell'Autorità volta ad introdurre un obbligo in capo ai partecipanti di presentare una dichiarazione di intenti e agli aggiudicatari di presentare una

relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse finanziarie e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio, riteniamo tale adempimento ridondante e suscettibile di misinterpretazioni e possibili contenziosi. Dato che i requisiti per l'ammissione alla gara devono essere pre-verificati, non ci è chiara l'utilità di un adempimento come quello proposto, da espletare ad aggiudicazione già avvenuta.

Q20. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregara? Motivare la risposta.

Il set informativo pre-gara previsto dalla consultazione e dalla determina del 9 marzo 2023 non consente assolutamente di avere informazioni sufficienti alla predisposizione dell'offerta in quanto:

- le informazioni previste, secondo quanto illustrato al punto 4.29 del DCO, sembrano relative alla totalità dei clienti domestici e includerebbero quindi anche i circa 4 milioni di clienti vulnerabili che ARERA intende escludere dall'ambito di gara; ciò non consente di fare un'offerta basata sull'effettivo perimetro del servizio;
- le informazioni sui clienti non vulnerabili devono a nostro avviso essere integrate con il dato relativo all'età del titolare per prevedere possibili uscite dal servizio nell'arco dei 3 anni (il dato dell'età diventa imprescindibile nel caso in cui ARERA mantenga la proposta di assegnazione automatica al servizio di maggior tutela dei clienti forniti in STG che diventino successivamente vulnerabili).

Chiediamo, quindi, che le informazioni pregara siano modificate come sopra, anche eventualmente prorogando il termine del 15 giugno 2023 già previsto dalla determina per gli operatori di maggior tutela.

In linea generale si evidenzia come sia difficile in ogni caso colmare l'asimmetria informativa fra gli operatori con incumbent all'interno dello stesso gruppo societario e operatori totalmente di mercato libero. Chiediamo quindi ad ARERA di valutare una serie di correttivi volti a ridurre gli effetti di tale asimmetria ed i vantaggi connessi, come ad esempio:

- prevedere una *fee* in €/POD/anno da applicare agli aggiudicatari che hanno all'interno dello stesso gruppo societario l'operatore di maggior tutela; questo servirebbe anche ad evitare offerte troppo basse che possono spiazzare i *competitors*;
- prevedere un correttivo per evitare che il portafoglio dei clienti in maggior tutela sulla base del quale è stata fatta l'offerta diminuisca troppo al momento dell'avvio del servizio: ad esempio si potrebbe individuare una sorta di "semestre bianco" (dallo svolgimento della gara fino all'avvio del servizio) in cui gli operatori appartenenti a gruppi societari che includono gli esercenti la maggior tutela non possono fare

- campagne commerciali dedicate ai clienti in maggior tutela né contattare tali clienti allo scopo di portarli sul mercato libero;
- impedire agli operatori di partecipare alle procedure per aree nelle quali l'esercente la maggior tutela appartenente al medesimo gruppo societario serva un numero di POD superiore a una certa soglia, fissata in percentuale rispetto al numero di POD aggiudicabili; la soglia andrebbe fissata tenendo conto che il numero di clienti già serviti in maggior tutela consente di avere un vantaggio sia informativo sia di costo

Q21. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

A nostro avviso è preferibile la configurazione A, in quanto quella che garantisce una base clienti sostenibile in caso di aggiudicazione, viste le implementazioni richieste agli operatori.

Q22. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q23. Si condivide l'ipotesi di fare esprimere a ciascun partecipante il numero massimo di aree che si impegna a servire? Per quali motivi?

Q24. Si condivide la soluzione prospettata per l'identificazione delle aree da attribuire ai partecipanti? Per quali motivi.

Q25. Si condivide l'orientamento di non innalzare il *cap* al prezzo massimo in sede d'asta di riparazione? Per quali motivi?

Q26. Rispetto al rischio di scarsità di offerenti alle prossime aste, quali misure di mitigazione potrebbero essere adottate? Motivare la risposta.

Come già evidenziato, relativamente al processo di formazione del prezzo di aggiudicazione in fase di gara riteniamo che il meccanismo di gara dovrebbe essere disegnato in modo da prevenire sia la formazione di prezzi eccessivamente bassi, o addirittura negativi, che rischiano di risultare insostenibili nel lungo termine da parte degli aggiudicatari, sia l'appiattimento delle offerte su un unico valore che porterebbe a meccanismi di estrazione a sorte, che riteniamo essere di nessuna utilità per il sistema. Pertanto, andrebbe a nostro avviso quanto meno introdotto un *floor* per evitare la formazione di prezzi negativi.

Inoltre, riteniamo che l'asta a turno unico prevista dal DCO senza conoscere a priori il *cap*, espone al rischio di ridurre sensibilmente il numero di partecipanti qualora l'offerta formulata fosse superiore al *cap*, pertanto proponiamo un meccanismo di tipo diverso che

mantiene comunque alcune previsioni del DCO quali: asta in busta chiusa; cap non noto a priori; mancato rialzo del cap per l'asta di riparazione. In particolare, proponiamo un'asta a doppio turno, che limita comunque i tempi di svolgimento della gara favorendo però la price discovery: questa soluzione permetterebbe di scoprire il prezzo minimo offerto al primo turno per ogni lotto, senza rivelare né il nominativo dell'operatore offerente tale prezzo né il cap (che potrebbe essere pari al prezzo minimo qualora tutto gli operatori offrissero sopra il cap); il prezzo minimo sarebbe poi la base del secondo turno e gli operatori che hanno offerto il prezzo minimo resterebbero comunque vincolati a mantenere almeno quel prezzo, in assenza di offerte al ribasso.

Il meccanismo così rappresentato seguirebbe le linee guida dell'Arera rappresentate nel documento per la consultazione 212/2023/R/EEL, in quanto garantirebbe:

- il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza fra gli operatori (minimizzando il rischio di collusione)
- “inducendo” gli operatori a rilanciare al ribasso anche al secondo turno (nell'ottica di garantire un prezzo ulteriormente inferiore al consumatore finale).

In alternativa, si chiede di valutare (come già osservato nelle precedenti consultazioni sul tema) un meccanismo di formazione del prezzo completamente diverso che riconosca il valore di mercato dei portafogli clienti acquisiti, prevedendo un'asta al rialzo rispetto ad un valore base, permettendo:

- o di assegnare i clienti ad operatori finanziariamente ed economicamente solidi;
- o al sistema di estrarre dagli operatori la rendita del risultato di asta del valore dei clienti; rendita che, in particolare in questo periodo, potrebbe essere validamente utilizzata per operazioni antinflazionistiche e per coprire i *sunk costs* degli operatori del servizio di maggior tutela;
- o ai clienti di mantenere lo stesso prezzo della maggior tutela, con applicazione, a vantaggio del sistema, di corrispettivi crescenti nel tempo quale incentivo ad uscire dal mercato della tutela.

Inoltre, non si condivide la possibilità di limitare (sotto al *cap* del 30%) il numero massimo di aree che l'operatore è disposto a servire abbinata alla possibilità di partecipare su tutte le aree: riteniamo opportuno che se un operatore vuole ridurre l'impegno a servire i clienti nel STG lo debba fare direttamente in sede di partecipazione, presentando, quindi, offerte solo per le aree che vuole effettivamente aggiudicarsi. La possibilità di presentare offerte su tutte le aree dovrebbe essere, quindi, riservata solo agli operatori che si impegnano a servire il numero massimo di aree previsto dalla normativa.

Infine, proponiamo che siano adottati dei correttivi per limitare al minimo i casi di sorteggio, per parità di prezzo offerti; tali correttivi, oltre alla modifica dell'unità di misura dell'offerta (in €/cento/POD/anno); potrebbero prevedere fra l'altro:

1. l'effettuazione di una nuova asta in busta chiusa e a truno unico;
2. in caso di parità anche alla seconda asta, introduzione di un criterio che privilegi la pluralità di operatori, ad esempio escludendo gli operatori collegati societariamente all'incumbent e/o privilegiando gli operatori che risultano aggiudicatari in un numero minore di aree

Q27. Si concorda con la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi.

Si richiede, in analogia con quanto previsto nel settore gas, di definire la durata delle condizioni del STG per i clienti provenienti dalla maggior tutela in misura pari ad un anno a decorrere dal 1° aprile 2024: alla fine dell'anno i clienti ancora forniti nel STG sarebbero trasferiti sul mercato libero con meccanismo di silenzio/assenso, con preavviso di 3 mesi e ricaduta sulla migliore offerta di mercato libero. A partire quindi dal 1° aprile 2025 e fino al 31 marzo 2027 i fornitori del STG in carica continuerebbero a garantire il servizio solo in funzione di operatori di ultima istanza.

Q28. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Motivare la risposta.

Q29. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta

Si condividono le tempistiche, sia con riferimento allo svolgimento delle procedure di gara sia alla pubblicazione degli esiti in anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla decorrenza del servizio; si richiede comunque che l'individuazione degli esercenti avvenga entro 10 giorni dallo svolgimento dell'asta.